

## FOGLIO INFORMATIVO

### SERVIZIO CHE REGOLA I RAPPORTI A DISTANZA TRA BANCA E CLIENTE

Servizio offerto ai consumatori

(Canali Diretti è un servizio rivolto ai seguenti profili: clienti privati della banca)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono : +39 060.060

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

*Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:*

Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

#### CHE COSA SONO I CANALI DIRETTI

I canali diretti BNL, **Banca via Internet** e **Banca via Telefono**, mettono a disposizione un'ampia gamma di servizi consultativi e dispositivi, disponibili via Internet e Telefono, per gestire i propri rapporti bancari ed operare con la Banca ovunque e senza limiti di orario.

In particolare:

**Banca via Internet** (all'indirizzo [www.bnl.it](http://www.bnl.it)) consente di avere accesso, tramite INTERNET, ad una serie di funzioni informative e dispositive su conti correnti, depositi titoli e altri rapporti bancari. A tali servizi è possibile accedere da pc, tablet e smartphone (sito dedicato [m.bnl.it](http://m.bnl.it)) e da altri dispositivi che consentano l'accesso alla rete internet. Il Cliente inoltre potrà effettuare il download gratuito delle nuove applicazioni mobile che BNL renderà – di volta in volta – disponibili presso gli store virtuali (per esempio App Store e Google Play). Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca l'attivazione del Servizio SMS Alert che offre la possibilità di essere avvisato, via notifica SMS, per ogni accesso effettuato nell'area clienti di [www.bnl.it](http://www.bnl.it) o [m.bnl.it](http://m.bnl.it). L'attivazione del Servizio SMS Alert è offerta gratuitamente dalla Banca. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dai gestori di telefonia mobile come indicato nelle condizioni economiche del presente foglio informativo e nelle Condizioni Generali del Servizio; la Banca per ogni messaggio inviato riceverà, dai gestori di telefonia, una retrocessione pari ad una frazione del prezzo del messaggio applicato ai clienti finali, nella misura percentuale del 44%.

**Banca via Telefono (+39 060 060)** consente, con una semplice telefonata, di effettuare le più comuni operazioni bancarie e finanziarie. Si possono infatti effettuare operazioni informative (saldo e movimenti di C/C, estratto conto carte Carta BNL Classic (già TopCard BNL), Carte Premium (Carta BNL Gold World MasterCard, Carta Priority World MasterCard, Carta World Elite MasterCard), Carta di debito BNL, Carta Prepagata Innovo YouPass, quotazioni in tempo reale di titoli e fondi, verifica esito degli ordini di compravendita) e operazioni dispositive (bonifici, giroconti, pagamento utenze e Ri.BA., compravendita titoli sui mercati italiani ed esteri). Inoltre, un risponditore automatico è a disposizione 24 ore su 24 per fornire informazioni sui conti sull'andamento dei titoli azionari italiani, su alcuni prodotti BNL oggetto di campagne.

**FOGLIO INFORMATIVO**

| VOCI DI COSTO  |  |
|--|--|
| Canone periodico                                       | Gratuito   |
| Contributo di attivazione                              | Gratuito   |
| Invio Documenti di Trasparenza                         | Gratuito   |
| Costo Pass BNL   | Gratuito   |
| Costo di ciascun SMS per servizio di avviso e notifica | accesso alla Banca via Internet:<br>€ 0,15 (Vodafone e Wind), € 0,16 (Tim e Tre) |

**RECESSO E RECLAMI****Durata del contratto e recesso.**

Il presente contratto è a tempo indeterminato.

È in facoltà della Banca operare temporanee sospensioni del presente contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo.

La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire immediatamente gli strumenti di sicurezza nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.

Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca, in caso di recesso:

1) rimborsa al Titolare la quota residua di canone (qualora previsto) per il periodo successivo all'estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti)

2) trattiene al Titolare la quota residua, nel caso in cui il Titolare stesso receda dal contratto nei primi dodici mesi.

Nel caso di recesso di una delle parti il Cliente dovrà restituire alla Banca il materiale consegnato per l'operatività del presente Servizio, ma i rapporti sottostanti continueranno ad essere regolati secondo le rispettive normative. Nel caso, invece, di recesso o estinzione di uno o più contratti cui accede il presente Servizio, l'operatività dello stesso permarrà per i restanti rapporti se tra questi c'è quello che è stato indicato come C/C di regolamento. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto.

**Reclami**

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente Foglio Informativo, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, all'indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), all'indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

## FOGLIO INFORMATIVO

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

### LEGENDA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Canone periodico</b>          | Spese fisse per l'offerta del servizio   |
| <b>Costo BNL Pass</b>            | Rappresenta l'eventuale importo che la Banca deciderà di applicare "una tantum" al cliente per il recupero dei costi da sostenere per la produzione del "Pass BNL".                                  |
| <b>BNL Pass</b>                  | E' lo strumento attraverso il quale il cliente, validamente riconosciuto tramite PIN , può essere abilitato a richiedere l'esecuzione di tutti i quei servizi dispositivi offerti sui Canali Diretti |
| <b>Contributo di attivazione</b> | Rappresenta l'eventuale costo che la Banca deciderà di applicare al cliente al momento dell'attivazione del Servizio   |